

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE


Si attesta che il Consiglio regionale il 2 ottobre 2013 ha approvato la

deliberazione n. 10

concernente:

“REGOLAMENTO DEL MONUMENTO NATURALE “PIAN SANT’ANGELO”, AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 “NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”.


CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Daniela LEODORI





IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale 29 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della suddetta Legge Regionale, che stabilisce, tra l'altro, che la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai Parchi ed alle Riserve Naturali, i Monumenti Naturali, intesi come habitat o ambienti omogenei che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 febbraio 2000, n. 133, con il quale viene istituito, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., il Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo", affidandone la gestione al World Wide Fund for Nature (W.W.F.) - Sezione Regionale Lazio, di seguito denominato Ente di Gestione;

CONSIDERATO che il Monumento Naturale si estende per una superficie pari a 254 ettari (ha) ed insiste sul territorio dei Comuni di Gallese e Corchiano, in provincia di Viterbo;

VISTO l'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che individua nell'Ente di Gestione l'organismo che provvede all'adozione del Regolamento, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo";

VISTO l'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. che individua i contenuti del Regolamento, nonché le procedure di approvazione del medesimo;

CONSIDERATO che, durante la fase di redazione del Regolamento, sono state effettuate, con l'Ente di Gestione, alcune verifiche istruttorie, al fine di rendere lo strumento di pianificazione conforme alla normativa di settore vigente;

PRESO ATTO che, con Verbale del Consiglio Nazionale del W.W.F. Italia in data 18 giugno 2011, all'unanimità dei voti, è stato adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo", composto da due elaborati;

TENUTO CONTO che l'Ente di Gestione, con nota del 13 luglio 2011, prot. n. DG293/2011, ha trasmesso alla Regione Lazio il Regolamento adottato per gli adempimenti successivi;

CONSIDERATO che, con nota del 13 luglio 2011, prot. n. DG292/2011, l'Ente di Gestione ha provveduto ad inviare ai Comuni di Gallese e Corchiano il Regolamento in parola, al fine di recepire eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Comune di Corchiano, con nota all'Ente di Gestione del 26 settembre 2011, prot. n. 6082, dichiara che non sono pervenute osservazioni al Regolamento del Monumento Naturale;

CONSIDERATO che il Comune di Gallese, con nota all'Ente di Gestione dell'11 novembre 2011, prot. n. 6149, dichiara che non sono pervenute osservazioni al Regolamento del Monumento Naturale;

TENUTO CONTO che, con nota del 15 novembre 2011, prot. n. DG476/2011, l'Ente di Gestione ha trasmesso il Regolamento alla Direzione Ambiente della Regione Lazio, per il prosieguo dell'iter amministrativo, dichiarando altresì che non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO, pertanto, che l'Ente di Gestione ha osservato tutte le procedure previste dall'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, nelle more della nomina del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente - Sezione Aree Naturali Protette, il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative ha rilasciato, con nota del 27 giugno 2013, prot. n. 243645, parere favorevole in ordine al Regolamento in parola, disponendo altresì il prosieguo dell'iter amministrativo previsto per l'approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., composto dai seguenti elaborati:

- Allegato A - Regolamento del Monumento Naturale di Pian Sant'Angelo;
- Allegato B - Tavola 1 - Carta di inquadramento territoriale, dei vincoli e degli interventi (scala 1:5.000),

DELIBERA


le premesse sono parti integranti del presente atto,

di approvare il "Regolamento del Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii.", composto dai seguenti elaborati, che formano parte integrante della presente deliberazione:


- Allegato A - Regolamento del Monumento Naturale di Pian Sant'Angelo;
- Allegato B - Tavola 1 - Carta di inquadramento territoriale, dei vincoli e degli interventi (scala 1:5.000).

La presente deliberazione comprensiva degli allegati sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Maria Teresa Petrangolini)




IL PRESIDENTE
(Daniele Leodori)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine, e i relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE
(Avv. Costantino Vespasiano)



ALLEG. 8112 UCL - N. *.....*
DEL 70 LUG. 2013

Allegato
A



Regolamento del Monumento Naturale di Pian Sant'Angelo

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Giuridico, Istituzionale

Si attesta
che il presente elaborato consta di n. 14
pagine e costituisce allegato
alla deliberazione consiliare n. 10 del 02.10.2013

Il Direttore
Avv. Costantino Vinciguerra



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
IL PRESIDENTE
Daniele LEODORI



Consiglio Nazionale del W.W.F. Italia
Verbale del 18 giugno 2011
Adozione Regolamento
Allegato Tavola 1

WWF ITALIA ONLUS
ng Vinciguerra

INDICE

TITOLO I.....	
FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE.....	3
ART. 1.....	
FINALITÀ.....	3
ART. 2.....	
ENTE DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA.....	3
ART. 3.....	
DELIMITAZIONE TERRITORIALE.....	4
TITOLO II.....	
NORME PER LA FRUIZIONE.....	4
ART. 4.....	
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, DIVIETI E DEROGHE.....	4
ART. 5.....	
GESTIONE E TUTELA DELLE SUPERFICI FORESTALI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI E PREVENZIONE DEGLI INCENDI.....	5
ART. 6.....	
GESTIONE E TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI E ASSIMILABILI SELVATICHE.....	5
ART. 7.....	
GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.....	6
ART. 8.....	
GESTIONE E TUTELA DELLE ACQUE.....	7
ART. 9.....	
GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE, MINERALI E PALEONTOLOGICHE.....	8
ART. 10.....	
GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE.....	8
ART. 11.....	
INTERVENTI EDILIZI E URBANISTICI.....	8
ART. 12.....	
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.....	9
ART. 13.....	
INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEL PUBBLICO.....	10
ART. 14.....	
ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E RICREATIVE.....	10
ART. 15.....	
ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA.....	11
ART. 16.....	
EMISSIONI SONORE, LUMINOSE ED ELETTROMAGNETICHE.....	12
TITOLO III.....	
OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI.....	13
ART. 17.....	
SOGGETTI DEPUTATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME.....	13
ART. 18.....	
SANZIONI.....	13
ART. 19.....	
APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	13
ARTICOLO 20.....	
NULLA OSTA.....	13

REGOLAMENTO
DEL MONUMENTO NATURALE "PIAN SANT'ANGELO"

TITOLO I
FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento interessa le porzioni dei Comuni di Gallese e Corchiano (VT) ricadenti nel perimetro del Monumento Naturale "Pian Sant'Angelo", istituito, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 29 febbraio 2000, n. 133.
2. Oggetto del Regolamento, redatto in conformità al dettato dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. è la disciplina della fruizione del territorio compreso nel Monumento Naturale, nonché degli usi delle risorse naturali in esso presenti.
3. Essendo il Monumento Naturale totalmente compreso nei limiti dell'Azienda Agricola Pratesi Evandro e Figli (di seguito indicata come Proprietà), il Regolamento è redatto in accordo con la Proprietà e, in tal senso, tiene conto anche delle sue finalità socio-economiche.
4. Per la conservazione, la salvaguardia e l'integrità dell'area naturale protetta si applicano le indicazioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa di settore vigente.
5. In particolare, il Regolamento stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente.
6. Il Regolamento disciplina, altresì, l'uso del territorio dell'area naturale protetta, così come individuato nella Tavola 1 allegata e parte integrante.
7. Il Regolamento detta, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque e dei corpi idrici e per il proseguimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole, in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.

Art. 2
Ente di Gestione dell'area naturale protetta

1. Il W.W.F. Lazio è titolare della gestione del territorio di Pian Sant'Angelo classificato come Monumento Naturale con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 29 febbraio 2000, n. 133.
2. Il presente Regolamento illustra le norme finalizzate a mantenere o migliorare lo status complessivo dell'area nell'ottica di conciliare la conservazione della natura con lo sviluppo socio-economico del territorio. Delinea inoltre strategie e propone interventi volti a promuovere attività economiche eco-compatibili, correlate con la gestione sostenibile dell'ambiente naturale e delle sue risorse, favorendo infine le relazioni e rapporti con gli Enti territorialmente coinvolti e competenti in merito.
3. Finalità prioritarie restano comunque la promozione di attività didattiche e ricreative compatibili con gli obiettivi di conservazione dell'area come meglio specificato di seguito.
4. Con l'attuazione del presente Regolamento l'Ente di Gestione intende assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la valorizzazione dell'area di Pian Sant'Angelo.
5. Il presente Regolamento, con riferimento a quanto indicato nell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che

ogni opera o attività all'interno del perimetro dell'area naturale protetta dovrà essere sottoposto al preventivo parere e quindi nulla osta dell'Ente di Gestione.

Art. 3

Delimitazione territoriale

1. Il territorio del Monumento Naturale ha un estensione di 254 ha e viene delimitato dall'Ente di Gestione mediante apposite tabelle perimetrali poste in modo tale da non creare dubbi sull'esatta ubicazione dei confini. Le tabelle saranno conformi a quelle in uso nel sistema delle aree naturali protette del Lazio.
2. L'Ente di Gestione disporrà idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio e/o la sosta degli autoveicoli, delle aree attrezzate per le attività ricreative e delle prescrizioni e divieti.
3. Il materiale tabellare di cui ai commi 1 e 2 sarà definito in accordo con l'Amministrazione Regionale e realizzato dietro apposito finanziamento dell'Amministrazione stessa.
4. È vietato spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la tabellazione.
5. Il Monumento Naturale è interessato da vincoli idrogeologici, paesaggistici e archeologici (ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii.) come riportato sulla Tavola 1.

TITOLO II

NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 4

Disciplina delle attività consentite, divieti e deroghe

1. All'interno dell'area naturale protetta sono consentiti:
 - gli interventi specifici di tutela e salvaguardia degli habitat naturali, anche mediante interventi di rinaturalizzazione da concordare con l'Ente di Gestione;
 - le attività di riqualificazione ambientale e ricostituzione della copertura vegetale con essenze autoctone.
2. I visitatori dell'area naturale protetta sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area; in particolare, per tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi sono vietati:
 - l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
 - l'introduzione di specie vegetali o animali alloctone;
 - l'apertura di nuove strade o piste carrabili, nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione dei mezzi di soccorso, di quelli strettamente necessari per i lavori agricoli, di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di ripristino ambientale, per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area;
 - l'apertura di cave e discariche, nonché l'asportazione di minerali, ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla conduzione delle colture agricole esistenti e alla realizzazione delle opere di rinaturalizzazione, nonché qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale;
 - danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;
 - abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
 - il campeggio comunque esercitato, al di fuori delle apposite aree segnalate;
 - l'accensione di fuochi all'aperto;
 - qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale.



3. L'Ente di Gestione emana ulteriori disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento delle persone relativamente alla fruizione del Monumento medesimo. Altresi, l'Ente di Gestione sarà tenuto a regolamentare l'accesso ad alcuni settori dell'area naturale protetta, per motivi legati alla tutela e conservazione di specie animali e vegetali, nonché dei beni archeologici. Eventuali deroghe al presente articolo saranno consentite dall'Ente di Gestione unicamente in caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica.

Art. 5

Gestione e tutela delle superfici forestali e degli alberi monumentali e prevenzione degli incendi

1. Ai fini della tutela e conservazione della biodiversità e del patrimonio forestale possono essere previsti interventi, di tipo intercalare (sfolli, diradamenti), volti a migliorarne la composizione specifica o capaci di conferire alle formazioni forestali strutture orizzontali e verticali maggiormente resistenti alle avversità biotiche e abiotiche, di elevato valore paesaggistico e dotate di una migliore funzionalità ecologica. Potranno essere individuate limitate superfici in cui poter proseguire le tradizionali forme di utilizzazione che dovranno essere sottoposte al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione. Tali interventi, da eseguirsi in conformità con la pianificazione forestale del Monumento Naturale, potranno essere eseguiti quando necessario e sono disciplinati dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e ss.mm.ii.

2. Sono in particolare tutelati gli esemplari arborei monumentali o vetusti, sia interni che esterni alle superfici forestali, ad esclusione delle piante che possono costituire pericolo per i fruitori del Monumento Naturale o se focolai di patologie particolarmente nocive. Qualsiasi intervento che interessi detti alberi deve essere autorizzato dall'Ente di Gestione.

3. L'Ente di Gestione promuove la tutela dei boschi dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli Enti competenti. A tal fine, l'Ente di Gestione organizza anche campi di avvistamento per volontari del W.W.F. da svolgere durante il periodo di massima pericolosità, stabilito annualmente dagli organi regionali preposti.

4. È vietato accendere fuochi all'aperto o utilizzare macchinari che possano provocare scintille, bruciare stoppie, potature o altro materiale. Qualsiasi intervento che preveda l'accensione di fuochi, anche a scopo di prevenzione, dovrà essere autorizzato dall'Ente di Gestione e dal Corpo Forestale dello Stato.

Art. 6

Gestione e tutela delle specie vegetali e assimilabili selvatiche


1. Il Monumento Naturale tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico, ivi incluso quello delle specie di interesse agrario, promuovendone lo studio e la conservazione.

2. La raccolta delle piante vascolari selvatiche o parti di esse (frutti, fiori, radici, ecc.), dei funghi, dei licheni, dei muschi e delle alghe d'acqua dolce è vietata. Tale attività è consentita solo al personale dell'Ente di Gestione, per finalità gestionali e ai proprietari delle aree incluse nel Monumento Naturale, per finalità alimentari e decorative, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalle specifiche normative, quali in particolare la Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61 relativa alla flora protetta, la Legge 6 gennaio 1931, n. 99 e ss.mm.ii. e il Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772 relativi alle piante officinali, la Legge 23 agosto 1993, n. 352 e ss.mm.ii. relativa ai funghi epigei e la Legge Regionale 5 agosto 1998, n. 32 e ss.mm.ii. relativa ai funghi epigei e altri prodotti del sottobosco. Eventuali concessioni a terzi potranno essere definite dalla normativa di settore vigente.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'Ente di Gestione può autorizzare la raccolta per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti aventi finalità non in contrasto con quelle del Monumento Naturale.

4. Non rientrano nell'oggetto di questo articolo le colture o le specie ornamentali presenti nelle porzioni del Monumento Naturale adibite ad attività agricole o nei giardini delle residenze private ricadenti all'interno dell'area naturale protetta.





5. Qualsiasi altra forma di danneggiamento, raccolta o taglio delle specie vegetali selvatiche è vietata, fatte salve quelle necessarie per la gestione del Monumento Naturale o per la conduzione delle attività agro-silvo-pastorali legittimamente consentite e autorizzate dall'Ente di Gestione.
6. È vietata l'introduzione di specie alloctone, ad esclusione delle specie oggetto di coltivazione agronomica e delle specie ornamentali, nelle pertinenze delle abitazioni, purché non invasive o allergeniche o O.G.M.
7. L'Ente di Gestione promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone invasive.

Art. 7

Gestione e tutela della fauna selvatica

1. Il Monumento Naturale tutela tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terricole e acquatiche. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici, qualunque sia lo stadio biologico. È vietato, altresì, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione, appostamento o riposo.
2. Per fini scientifici, è consentita la cattura temporanea di animali selvatici da parte di personale autorizzato dall'Ente di Gestione e per conto di istituti di ricerca riconosciuti. Gli animali catturati dovranno essere successivamente rimessi nel luogo del prelievo. Il protocollo di cattura, esame e rilascio dovrà essere dichiarato compatibile dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). Stessa procedura è necessaria per ricerche finalizzate allo studio di nidi, tane o altri elementi funzionali alla vita degli animali selvatici.
3. Eventuali reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone, a scopo scientifico o di conservazione, potranno essere eseguite dall'Ente di Gestione previo parere favorevole dell'I.S.P.R.A.
4. Gli eventuali interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., salvo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2006, n. 320 "Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii." per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato. Gli interventi di cui sopra potranno essere autorizzati soltanto se il parere dell'I.S.P.R.A. è favorevole.
5. È vietato il rilascio di esemplari di specie alloctone.
6. È vietato introdurre nel territorio del Monumento Naturale qualsiasi oggetto, arma, sostanza o strumento in grado di catturare, danneggiare, disturbare e uccidere gli animali selvatici, fatte salve le armi in dotazione alle Forze di Polizia, Corpo di Polizia Provinciale e Locale, Corpo di Vigilanza della Regione Lazio addetto alla sorveglianza del Monumento Naturale e di persone con esplicita autorizzazione dell'Ente di Gestione.
7. Le attività agricole e zootecniche, nonché le strutture ad esse adibite, devono essere svolte in modo da non danneggiare la fauna e la flora selvatiche. Le recinzioni dei fondi devono essere realizzate con materiali tradizionali (es. pali di castagno) e devono consentire il passaggio della piccola fauna.
8. L'Ente di Gestione promuove l'installazione di cassette nido, mangiatoie e qualsiasi altra forma atta a favorire la presenza e la conservazione di specie nidificanti e svernanti e facilitare la ricerca scientifica e l'educazione ambientale. Promuove, inoltre, la realizzazione di nuove zone umide sia a carattere didattico che scientifico, al fine della conservazione degli anfibi e degli altri vertebrati e invertebrati legati agli ambienti umidi e ai corpi idrici. È vietato il danneggiamento di tali strutture.
9. Le operazioni di svuotamento e pulitura di fontanili, abbeveratoi e raccolte d'acqua di qualunque genere devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione, il quale deve inoltre prescrivere tempi e modi di attuazione, anche in relazione all'eventuale uso di prodotti chimici.





10. L'eventuale utilizzo di biocidi all'interno del perimetro del Monumento Naturale, anche in ambito agricolo o per la manutenzione delle aree archeologiche, è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di Gestione su richiesta motivata dei conduttori dei fondi in presenza di particolari infestazioni o per l'esclusiva manutenzione delle aree archeologiche (a confronto), il quale se necessario richiederà la formulazione di specifici pareri tecnici.

11. Eventuali infestazioni di specie animali alloctone o particolarmente nocive per il patrimonio naturale saranno affrontate con i mezzi che l'Ente di Gestione riterrà più opportuni, sentito il parere dell'I.S.P.R.A.

12. I cani possono essere introdotti nel Monumento Naturale esclusivamente se muniti di collare e tenuti al guinzaglio. Fanno eccezione i cani utilizzati per attività pastorali e di guardia da parte dei proprietari dell'area, per i quali dovrà essere obbligatoriamente previsto il ricovero notturno. È comunque vietata qualsiasi attività di addestramento cani.

13. Eventuali danni provocati alle colture da parte della fauna selvatica saranno indennizzati a cura dell'Ente di Gestione.

Art. 8

Gestione e tutela delle acque

1. Il Monumento Naturale tutela le acque superficiali e sotterranee. Lo stato dei corpi idrici naturali ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; in particolare, l'art. 164 disciplina il riconoscimento, la concessione e le verifiche delle captazioni delle acque sorgive, fluenti e sotterranee.

2. Sono vietati gli scarichi di rifiuti liquidi di qualsiasi natura, sia nelle acque superficiali o sotterranee, che sul suolo. È altresì vietato provocare modificazioni chimico-fisiche delle acque superficiali e lo spandimento di sostanze liquide o solide non autorizzato dall'Ente di Gestione.

L'Ente di Gestione, avvalendosi di specifiche consulenze, disciplina l'eventuale uso di sostanze chimiche per fini agricoli o sanitari.

3. È vietato modificare il regime ed il corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché realizzare, salvo eventuali e legittime necessità della Proprietà, nuove captazioni di sorgenti, derivazioni e pozzi.

4. Al fine di salvaguardare l'integrità del reticolo idrografico e le sue funzioni ecologiche e idrogeologiche, nelle fasce di rispetto di 150 m dalla sponda o dal piede dell'argine dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al Testo Unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 e ss.mm.ii. e nella fascia di rispetto di 50 m dalla sponda o dal piede dell'argine di canali e collettori artificiali, è fatto obbligo di mantenere lo stato dei luoghi, con la conservazione della vegetazione ripariale esistente, salvo gli interventi specificatamente previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, sono vietati, salvo che non siano espressamente prescritti dagli enti competenti per finalità di difesa del suolo, gli interventi che prevedano:

- a. chiusura, intubazioni e copertura di corsi d'acqua;
- b. qualsiasi attività estrattiva;
- c. sbancamenti, terrazzamenti, sterri, manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
- d. rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
- e. rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria descritti nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, n. 1474 e ss.mm.ii. da effettuarsi nei corsi d'acqua, purchè gli stessi non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, sono disciplinati dalla norma vigente ed il parere deve essere fornito dalle autorità competenti, oltre che dal nulla osta dell'Ente di Gestione.

Inoltre, nell'ambito di tutela del regime delle acque e dei corpi idrici, occorre far riferimento alla seguente normativa: Direttiva 2000/60/C.E. che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e ss.mm.ii.; Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e ss.mm.ii.





Art. 9

Gestione e tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche

1. Il Monumento Naturale tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti o ipogee.
2. È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'Ente di Gestione. È vietata, quindi, la coltivazione di cave e miniere, nonché l'estrazione di minerali per finalità industriali o produttive.
3. A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione.
4. L'Ente di Gestione promuove gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici del Monumento Naturale.

Art. 10

Gestione e tutela del patrimonio culturale

1. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico.
2. È fatto divieto a chiunque e in qualunque modo di danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e monumenti di interesse culturale. È altresì vietato alterare in qualsiasi modo il paesaggio, ivi incluse le realizzazioni di nuove costruzioni che possano alterare la percezione del panorama.
3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico, nel rispetto della normativa vigente, in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente e compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del Monumento Naturale.
4. I reperti archeologici appartengono allo Stato Italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela e di ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la ricerca. Analoga autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le riprese fotografiche di strutture archeologico-monumentali.
5. È interesse dell'Ente di Gestione agevolare studi e ricerche promuovendo iniziative per la ricerca dei fondi necessari in collaborazione con gli Enti territorialmente competenti.

Art. 11

Interventi edilizi e urbanistici

1. È vietata l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio legittimamente esistente, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii., di quelle necessarie alla conservazione del patrimonio storico-archeologico, nonché delle esecuzioni di eventuali indagini archeologiche, previa autorizzazione delle istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area.
2. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura è comunque subordinato al rilascio di specifico nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
3. L'eventuale restauro, a carico dei proprietari, di edifici legittimamente esistenti deve avvenire nel rispetto delle tipologie architettoniche caratteristiche dei luoghi. Su tali edifici è fatto possibile la modificazione della





destinazione d'uso, compatibile con le finalità dell'area naturale protetta, previo nulla osta dell'Ente di Gestione.

4. L'Ente di Gestione si adopera e contribuisce alla promozione della rimozione di eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche aeree, capannoni, recinzioni in filo spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.

5. L'Ente di Gestione provvederà al ripristino ambientale a seguito di interventi di bonifica. Viene inoltre prevista la possibilità di realizzare interventi di interrimento di linee di conduzione elettrica, in accordo con i gestori dell'energia.

6. All'interno del territorio del Monumento Naturale vale quanto prescritto dalla Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" e ss.mm.ii. Ai sensi di tale normativa, la pianificazione territoriale regionale persegue e promuove la sostenibilità energetico-ambientale, favorendo in particolare il risparmio idrico, con l'individuazione di standards ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo, la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale e l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie.

È inoltre da favorire l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, al fine di soddisfare parte della produzione di acqua calda ed energia elettrica. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia devono essere preservati, ai sensi della presente normativa. È inoltre previsto un apposito disciplinare di certificazione degli interventi di bioedilizia.

Art. 12

Disciplina delle attività economiche e produttive

1. Nel territorio del Monumento Naturale possono essere esercitate attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.

2. L'Ente di Gestione promuove le attività agro-silvo-pastorali biologiche o tradizionalmente affermate, purché compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque. In accordo con l'Amministrazione Regionale, potrà essere istituito un marchio d'area con il quale pubblicizzare i prodotti realizzati, contraddistinti dalla garanzia di qualità e di compatibilità ambientale.

3. La messa a coltura di nuove aree o la modificazione degli usi agricoli tradizionali dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente di Gestione. È comunque vietata l'installazione di serre ovvero di altri impianti che non soddisfino esigenze meramente temporanee se non finalizzate alla conservazione e riproduzione di specie vegetali protette o di interesse naturalistico.

4. Per espletare il servizio di accoglienza e assistenza dei visitatori, comprese le visite guidate, l'Ente di Gestione si avvale di personale e/o ditte, società, cooperative, associazioni o enti terzi.

5. Le attività agricole e le relative lavorazioni periodiche dei terreni agrari sono consentite nei limiti della normativa vigente.

6. È vietata la trasformazione di terreni boschivi, sia pure in fase di imboscimento naturale, in agrari. Il miglioramento dei pascoli è soggetto a preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

7. Gli spietramenti profondi sono vietati; sono consentiti solo gli spietramenti con raccolta e ricollocazione del pietrame affiorante che dovrà essere comunque utilizzato *in loco*.

8. Sono vietate le lavorazioni del terreno che favoriscano il dilavamento e l'erosione.





9. L'Ente di Gestione promuove forme e tecniche di conduzione agricola tradizionale, nonché l'adozione del metodo di agricoltura biologica, mediante specifiche iniziative volte a fornire informazioni tecniche agli imprenditori agricoli e mediante specifiche attività, per favorire la commercializzazione delle produzioni biologiche.

Art. 13

Ingresso, circolazione e soggiorno del pubblico

1. L'ingresso e la circolazione nel Monumento Naturale di persone singole o comitive sono consentiti nelle aree specificatamente adibite (accessi pubblici, aree di sosta, sentieri attrezzati, ecc.), nei giorni e orari fissati stagionalmente dall'Ente di Gestione. Questa norma non si applica ai proprietari e ai loro aventi diritto.

2. È vietata la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private e laddove esplicitamente indicato. Fanno eccezione i mezzi adibiti alla vigilanza, al soccorso, all'antincendio, alla sicurezza pubblica e alla conduzione dei fondi. L'Ente di Gestione promuove l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di raggiungimento dell'area naturale protetta.

3. Sono consentiti adeguamenti della viabilità esistente per tracciati ciclo-pedonali.

4. Sulla rete viabile interna al Monumento Naturale è consentita una velocità massima di 30 Km/h. La sosta al di fuori delle aree appositamente predisposte ed indicate è consentita solo ai mezzi agricoli.

5. Le strutture destinate alla fruizione pubblica sono indicate da apposita tabellazione *in loco* e vengono distinte in:

- aree di sosta, destinate a permettere la fermata e la sosta provvisoria dei veicoli. In tali aree la sosta è consentita limitatamente alla durata degli eventi e alla visita dell'area;
- aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic, destinate alla sosta dei mezzi ed alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uso munite di attrezzature per il pic-nic e la ricreazione. Tali aree sono a disposizione del pubblico negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di Gestione. È vietato effettuare pic-nic al di fuori delle apposite aree;
- sentieri turistico-naturalistici, nei quali l'accesso è consentito negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di Gestione.

6. Le visite si svolgono unicamente negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di Gestione. Le visite guidate sono a titolo oneroso e necessitano di apposita prenotazione. In caso di scolaresche o comitive numerose l'Ente di Gestione può organizzare apposite visite guidate al di fuori del calendario stabilito.

7. L'Ente di Gestione può, per esigenze specifiche, porre limitazioni circa il numero dei partecipanti e il percorso da effettuare.

8. L'Ente di Gestione può emanare ulteriori disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento delle persone relativamente alla fruizione del Monumento Naturale.

9. La cartografia allegata al presente Regolamento relativa agli interventi indica gli accessi, le aree di sosta, il parcheggio e le strutture di fruizione dell'area naturale protetta, nonché i tracciati con diverso livello di fruibilità.

10. È vietato disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio-mangianastri o altro.

11. È vietato asportare o danneggiare le attrezzature al servizio del pubblico.

Art. 14

Attività socio-culturali e ricreative

1. L'Ente di Gestione promuove lo svolgimento di attività sociali, in particolare educative e didattiche, attraverso la fruizione veicolata, l'educazione ambientale e la ricerca.





Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte purché non contrastino con le finalità istitutive del Monumento Naturale. Tali manifestazioni necessitano di autorizzazione dell'Ente di Gestione.

2. Lo svolgimento di tali attività non dovrà comportare danno all'ambiente ed al patrimonio storico-archeologico, né disturbo alla fauna e/o ai visitatori.

3. Gli edifici legittimamente esistenti potranno ospitare attività sociali e culturali. I partecipanti a tali attività saranno tenuti a controfirmare apposita liberatoria da rischi a carico dell'Ente di Gestione. L'Ente di Gestione può prevedere il pagamento di una quota per lo svolgimento di tali attività, da destinarsi alla copertura delle spese sostenute ovvero a sostegno delle attività di gestione.

4. Le attività speleologiche sono consentite esclusivamente ai fini della ricerca scientifica e sono subordinate al rilascio di un nulla osta dell'Ente di Gestione.

5. All'interno dell'area naturale protetta sono consentite le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente di Gestione a titolo gratuito. Detto materiale andrà custodito nell'archivio dell'area naturale protetta. L'Ente di Gestione ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale, per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.

6. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate solo se non comportano effetti negativi sull'ambiente naturale e devono essere autorizzate dall'Ente di Gestione, previo pagamento di una quota in base ad un tariffario appositamente stabilito dallo stesso.

Gli operatori foto-cinematografici dovranno impegnarsi a citare la Regione Lazio, il Monumento Naturale e l'Ente di Gestione nella eventuale divulgazione del materiale.

Art. 15

Attività scientifica e didattica

1. L'Ente di Gestione promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti di ricerca.

2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione sulla base del protocollo che si intenda attuare.

3. L'Ente di Gestione si riserva di porre limitazioni alle attività in corso o, se necessario, interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat ivi presenti.

4. Per mezzo di accordi specifici potrà essere stabilito che tutto o una parte del materiale naturalistico raccolto venga ceduto dai ricercatori all'Ente di Gestione il quale provvederà ad archiviarlo ed eventualmente esporlo in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.

5. Eventuali riprese fotografiche o video potranno essere realizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'area naturale protetta, a ricerca effettuata.

6. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel Monumento Naturale dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso, nonché dell'Ente di Gestione.

7. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, dovrà essere donata all'Ente di Gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.), dovrà essere consegnata all'Ente di Gestione una copia completa di eventuali allegati.



Altri

Art. 16

Emissioni sonore, luminose ed elettromagnetiche.

1. All'interno del Monumento Naturale si applicano le disposizioni della Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14" e del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso".
2. Ai sensi del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8, gli impianti di illuminazione esterna sono realizzati in conformità ai requisiti tecnici e prestazionali per la limitazione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici. Tali indicazioni vengono riportate in dettaglio nel Regolamento con le specifiche sulle emissioni.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 18 aprile 2005, n. 8, su tutto il territorio regionale è vietato:
 - a) l'uso di lampade con efficienza luminosa inferiore a 90 lm/W per gli impianti di cui all'art. 2 lett. a) e d), nonché inferiore a 60 lm/W per gli impianti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo;
 - b) l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari o di richiamo, quando gli stessi siano rivolti dal basso verso l'alto con diffusione verso l'emisfero superiore; ogni elemento preposto alla riflessione direzionale dei fasci luminosi è considerato parte integrante del sistema di illuminazione - sorgente secondaria - ed è quindi soggetto alle limitazioni sull'emissione di flusso;
 - c) la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sul territorio stesso, anche se gli impianti che li generano sono situati al di fuori di esso;
 - d) l'utilizzazione delle superfici di edifici o di altri beni architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 1, 2, 3 e 7.
4. È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant'altro in grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori.
5. È vietato utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica, fatto salvo l'utilizzo per scopi di ricerca scientifica o di attività didattica autorizzata.
6. È vietato l'utilizzo di strumenti per l'amplificazione della voce, fatti salvi quelli autorizzati dall'Ente di Gestione in occasione di specifiche manifestazioni.
7. È vietato utilizzare sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna, fatte salve particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, degli addetti alla sorveglianza o del personale delle Forze dell'Ordine e degli addetti al soccorso in servizio, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
8. È vietato installare insegne pubblicitarie luminose e/o acustiche di qualunque tipo.
9. È vietato installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'Ente di Gestione o di ricerca scientifica.
10. Il sorvolo a bassa quota del Monumento Naturale e il decollo o l'atterraggio all'interno di esso di qualsiasi velivolo è vietato, fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono esclusi i mezzi di servizio degli organi di Polizia e di Protezione Civile nell'espletamento delle loro funzioni.
11. È sempre vietato l'utilizzo di giochi pirotecnici, fuochi d'artificio o altro materiale assimilabile.
12. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa dell'area naturale protetta.
13. Al fine di migliorare i servizi offerti in linea con le esigenze ambientali, l'Ente di Gestione prevede la possibilità di utilizzo di fonti di energie rinnovabili, quali pannelli solari ed impianti fotovoltaici installabili



[Handwritten signature]

sui tetti degli edifici legittimamente esistenti destinate al fabbisogno energetico dell'unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

TITOLO III
OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

Art. 17

Soggetti deputati all'osservanza delle norme

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata a tutti i cittadini e in particolare a coloro che dimorano o lavorano nel territorio del Monumento Naturale.
L'Ente di Gestione assume adeguate iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino tale Regolamento.
2. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, un ruolo importante è rivestito dai Comuni di Gallese e Corchiano i quali sostengono le iniziative poste in essere dall'Ente di Gestione, preventivamente concordate.
3. La Polizia municipale dei Comuni di Gallese e Corchiano, la Polizia Provinciale di Viterbo, il Corpo Forestale dello Stato, il personale della Regione Lazio addetto alla sorveglianza del Monumento Naturale, le Guardie volontarie ittiche e venatorie, le Guardie zoofile e gli Ispettori Ecologici Onorari Regionali operano per verificare e favorire la completa osservanza delle norme del presente Regolamento.

Art. 18

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia già prevista specifica sanzione, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettata dal presente Regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., dall'art. 38 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30.
2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., oltre che dalle normative di settore vigenti. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii. al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di Gestione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19

Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., viene approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale e produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Entro tale termine, i Comuni di Gallese e di Corchiano sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti alle disposizioni del "Regolamento dell'area naturale protetta" per i territori ricadenti nei rispettivi Comuni. Decorso inutilmente il predetto termine, i suddetti Comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del Regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei Regolamenti comunali.
2. Per garantire l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento l'Ente di Gestione provvede con propri strumenti ed azioni, anche in collaborazione con la Proprietà dell'area e con gli Enti territorialmente competenti.

Articolo 20

Nulla osta

1. Gli interventi previsti all'interno del perimetro del Monumento Naturale sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.





2. Il nulla osta di cui al comma 1 del presente articolo verifica la conformità tra le disposizioni del Regolamento e l'intervento ed è reso entro 60 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità del Regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, ai sensi dell'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii.
4. L'Ente di Gestione interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta.
5. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e di inerzia dell'Ente di Gestione nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato art. 31, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dall'art. 31 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente.




ALLEGATO N. 4
 DEL 10 LUG. 2013

Allegato
 R

Legenda

- aree sosta
- P area parcheggio
- percorso mountain bike
- sentiero natura
- rete ferroviaria
- ===== limite di Comune
- limiti monumento naturale
- strade campestri
- bacini lacustri e laghetti per fauna
- corsi d'acqua
- vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004
- vincolo idrogeologico D.Lgs. 42/2004
- aree boscate soggette ad interventi - art. 5

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VINCOLI E INTERVENTI DEL
 MONUMENTO NATURALE DI PIAN SANT'ANGELO**



Consiglio Nazionale del W.W.F. Italia
 Verbale del 18 giugno 2011
 Adozione Regolamento

WWF
**REGOLAMENTO DEL MONUMENTO
 NATURALE DI PIAN SANT'ANGELO**



**Carta di inquadramento
 territoriale, dei vincoli e
 degli interventi**
 Tav. 1
 Scala
 1:5.000

Si attesta
 che il presente elaborato costituisce allegato
 alla deliberazione consiliare n. 10 del 02.10.2013
 Il Direttore
 Avv. Luciano Vescasiano
**WWF
 OASI**

